CONSULTA ORDINI INGEGNERI SICILIA

Al Sindaco del Comune di
MONTEVAGO (AG)
protocollo.montevago@pec.it

Al Responsabile unico del procedimento
Ing. Rosa Letizia Maria Sanzone
III Settore Comune di
MONTEVAGO (AG)
rosa.sanzone@comune.montevago.ag.it

Trasmessa solo via e-mail/PEC

E p.c. Al Dipartimento Regionale Tecnico
Servizio 1 - Controllo dei contratti pubblici - Sezione Regionale dell'Osservatorio dei contratti pubblici
PALERMO
ufficio.speciale.osservatorio.ccpp@certmail.regione.sicilia.it
servizio1.dipregionaletecnico@regione.sicilia.it

Al Direttore del Centro Studi CNI
ROMA
fondazionecni@pec.net

Al Presidente dell'Ordine
degli Ingegneri della Provincia di
AGRIGENTO

Ai Presidenti degli
Ordini degli Ingegneri della Sicilia
LORO SEDI

Prot. n°30/2020 *Palermo, 06/04/2020*

OGGETTO: Comune di Montevago (AG) - *A*ffidamento del servizio di redazione progetto definitivo, esecutivo, direzione dei lavori, misura e contabilità, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione, certificato di regolare esecuzione dei lavori di - *Interventi per l'efficientamento e riduzione dei consumi energetici dell'impianto di pubblica illuminazione - PO FESR 2014/2020 asse prioritario 4 "Energia sostenibile e qualità della vita" azione 4.1.3*. - CUP: C16G18000650006 - C.I.G.: 8236734FE8
Segnalazione di irregolarità – Richiesta di revoca.

In relazione alla procedura di affidamento dei servizi di ingegneria e architettura indicato in oggetto, pervengono a questa Consulta segnalazioni da parte di iscritti, attraverso i rispettivi Ordini territoriali, circa talune criticità che di seguito si espongono.

Si premette per chiarezza e per opportuna conoscenza di tutti i soggetti che l'avviso in parola riguarda una indagine di mercato "*per la* selezione di operatori economici per l'affidamento di servizi di ingegneria *di importo inferiore a 100.000 euro* aggiornato al decreto legge 18 aprile 2019, n.32, convertito in legge 14 giugno 2019, n. 55*".*

SOCIOUNI
Licenza 0135 del 12/02/2019

Tale principio è ribadito nel disciplinare di gara, che ribadisce che "l'affidamento diretto, previa valutazione di almeno cinque operatori economici, di servizi di architettura e ingegneria di importo pari o superiore a 40.000 euro e inferiore a 100.000 euro ai sensi dell'art. 157 comma 2 e dell'art. 36 comma 2 lettera b) del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50".

È evidente che tale procedura discende dalla determinazione dell'onorario, quale risulta da due modelli allegati, segnatamente la "Determinazione dei corrispettivi servizi relativi all'architettura e all'ingegneria" e il "Progetto del servizio - Relazione tecnico-illustrativa e calcoli degli importi per l'acquisizione dei servizi". Tale onorario è definito in € 50.361,99 (inferiore ai 100.000,00), calcolato utilizzando la classe e categoria IB.08 (grado di complessità 0,50) del D.M. 17 giugno 2016.

Valga appena notare che la classe e categoria individuate nel progetto (IB.08) riguarda "*Impianti di linee e reti per trasmissioni e distribuzione di energia elettrica, telegrafia, telefonia".*

Tale individuazione è totalmente errata. Infatti dalla documentazione progettuale allegata all'Avviso, e dettagliatamente nella Relazione illustrativa sia del Progetto di fattibilità sia del citato Progetto del servizio, si evince palesemente che si tratta dell'ammodernamento dell'impianto di pubblica illuminazione esistente con la sostituzione delle attuali sorgenti luminose con sorgenti di nuova generazione, messa in sicurezza di armadi stradali, la telegestione dell'intero impianto di IP, servizi intelligenti di monitoraggio di telediagnostica, access point wifi, call center e colonnina di ricarica per veicoli elettrici.

Orbene, è pacifico che gli impianti di pubblica illuminazione (a maggior ragione se da aggiornare con tecnologie di sistema di telecontrollo e telegestione con comando di dimmerazione e segnalazione dei parametri dei nuovi punti luce a LED e di servizi intelligenti che prevedono l'invio di messaggi per la gestione della manutenzione) non rientrano fra quelle di cui alla categoria erroneamente individuata (IB.08), che si attiene piuttosto alle grandi linee di trasmissione e distribuzione dell'energia e non già agli impianti a corredo dell'edilizia urbana.

Questi ultimi, a cui afferiscono le opere così come individuate negli elaborati progettuali, rientrano a pieno titolo fra quelle classificate in IA.04 (grado di complessità 1,30) dal D.M. 17 giugno 2016.

Ricalcolando l'onorario con la classificazione corretta IA.04 (a parità di prestazioni) il compenso risulta di euro 125.535,29 e dunque superiore a 100.000 euro.

Tutto ciò premesso, si argomenta quanto segue:

- si rammenta che la determinazione corretta e congrua dei corrispettivi da porre a base di gara ha in caduta ripercussioni sulla legittimità dei bandi, infatti la tipologia di gara varia in relazione agli importi assunti a rifermento, così come stabilito dalle direttive europee, recepite dalla normativa nazionale e regionale sui lavori pubblici;
- l'Autorità di Vigilanza AVCP ha confermato tali principi, da ultimo con le Linee guida n.1, di attuazione del D.Lgs 18 aprile 2016, n.50 recanti "Indirizzi generali sull'affidamento dei servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria", aggiornate con delibera del Consiglio dell'Autorità n. 417 del 15 maggio 2019; che in particolare al *capo III. Indicazioni operative* - paragrafo 1.4, indica la "*determinazione del corrispettivo da porre a base di gara*" come prima tra le "*operazioni necessarie*". Nel prosieguo, al paragrafo 2.1 definisce le modalità di determinazione del compenso da porre a base di gara. Nel relativo box di sintesi l'Autorità fissa gli elementi preliminari all'avvio delle procedure di affidamento:

SOCIOUNI
Licenza 0135 del 12/02/2019

1. Stabilendo classe/i e categoria/e di appartenenza dei servizi da affidare, secondo quanto riportato nella tabella Z-1 del citato d.m. 17 giugno 2016;
2. Determinando il corrispettivo da porre a base di gara applicando il decreto del Ministero della giustizia 17 giugno 2016;

- è di tutta evidenza, dunque, che la corretta determinazione di classe e categoria diviene elemento di partenza dirimente per la determinazione dell'importo da porre a base di gara e della conseguente modalità di affidamento;
- gli incarichi di importo pari o superiore a centomila euro, e inferiore alla soglia di rilevanza comunitaria, sono affidati secondo le modalità di cui alla Parte II, Titoli III e IV del codice (art. 157, comma 2, ultimo periodo, del codice);
- non è superfluo rammentare che, al di là della differente procedura da porre in essere, *in ogni caso deve essere previsto un incremento premiante del punteggio attribuito, basato sulla presenza di uno o più giovani professionisti* (punto 2.1.2), con ciò rendendo ancor più discriminatorie le conseguenze dell'errore commesso;
- considerato che attraverso la corretta individuazione della classe-categoria delle opere si perviene ad un importo superiore alla soglia di 100.000 euro, è evidente che la procedura posta in essere dal Comune di Montevago per il progetto in argomento non risponde alla normativa vigente del codice degli appalti e pertanto va immediatamente sospesa e riformulata secondo le predette considerazioni;
- in tal senso il Responsabile del Procedimento avrebbe potuto avvalersi della facoltà concessa dall'art.13 comma 2 della L.R. n.12/2011 di richiedere agli Ordini professionali territorialmente competenti la verifica preventiva del corrispettivo del servizio da porre a base di gara, allo scopo di garantirne la congruità e l'omogeneità, esplicitandone le modalità di calcolo;

Tutto ciò premesso e argomentato, nello spirito di proficua collaborazione che gli Ordini degli Ingegneri e il loro organismo di raccordo e rappresentanza regionale intendono offrire agli Enti pubblici, si rassegnano le superiori considerazioni, e

SI CHIEDE

al Responsabile Unico del procedimento

a) la revoca in autotutela dell'avviso in parola e la pronta rettifica della procedura nel senso indicato, previo annullamento degli atti presupposti e conseguenti;
b) la verifica del corrispettivo posto a base di gara all'Ordine professionale di riferimento territorialmente competente, ai sensi dell'art.13, commi 1 e ss. della L.R. n.12/2011.

IL PRESIDENTE
(Elvira Restivo)

Elvira Restivo

SOCIOUNI
Licenza 0135 del 12/02/2019